

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3420

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « Lotteria di Viareggio »

Presentato il 2 dicembre 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — La lotteria nazionale di Viareggio, autorizzata unitamente a quella di Venezia, con legge 28 aprile 1983, n. 174, venne aggiunta alle quattro già esistenti, previste dalla legge 4 agosto 1955, n. 722 (Italia, Agnano, Monza, Merano).

La legge n. 174 del 1983 consentiva lo svolgimento delle due lotterie per tre anni dal 1983 al 1985 ma, per il lusinghiero successo ottenuto, l'autorizzazione è stata prorogata per gli anni dal 1986 al 1988 (legge 25 ottobre 1985, n. 591).

Attualmente in Parlamento pendono numerose iniziative per la disciplina organica di tutte le lotterie esistenti e di altre di nuova istituzione.

In particolare, per quanto riguarda la lotteria di Viareggio, il Senato ha approvato il 20 luglio 1988 la proposta d'iniziativa parlamentare concernente la autorizzazione delle lotterie di Viareggio, Venezia, Taormina, Sanremo, Foligno e Garda; tale proposta è stata esaminata dalla Camera che, previo stralcio, in data 24 novembre 1988 ha approvato il testo del provvedimento trasmesso dal Senato limitatamente alla « autorizzazione ad effettuare per l'anno 1989 le lotterie di Viareggio e di Venezia ». È stata però mantenuta la disposizione che prevede la devoluzione della metà degli utili in conto entrate dello Stato.

Considerato il fatto che la lotteria di Viareggio è collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio e che la vendita dei biglietti deve essere preceduta dalla stampa e distribuzione, si appalesa l'urgenza di un provvedimento che consenta di stampare e di porre immediatamente in vendita i biglietti abbinati alla manifestazione e quindi di attuare i numerosi adempimenti connessi allo svolgimento della lotteria che deve concludersi con la fine del carnevale, entro il 7 febbraio 1989; i tempi di approvazione della proposta di legge (atto Camera n. 3053-ter), infatti, non permetterebbero il regolare svolgimento delle operazioni della lotteria.

Il decreto-legge di cui si chiede la conversione muove, per altro, in considerazione anche della volontà espressa da un ramo del Parlamento, dalla necessità che una iniziativa di enorme successo, quale il carnevale di Viareggio, non venga interrotta assicurando ad essa — attraverso la effettuazione di una lotteria nazionale — adeguati mezzi economici. L'attenzione

del pubblico verso la lotteria in questione, che si è manifestata con sempre maggiore interesse (in questi anni si è avuto infatti un incremento delle vendite pari al 93,58 per cento), fa ritenere che anche per il 1989 la città di Viareggio e lo Stato otterranno un utile considerevole e il carnevale continuerà ad offrire un prestigioso strumento di attrazione turistica e di promozione economica per la città.

Il carattere temporaneo della disposizione recata dal provvedimento in rassegna e il fatto che essa riguarda la sola lotteria di Viareggio non contrasta con l'esigenza di disporre di una organica disciplina legislativa per tutte le lotterie nazionali ma anzi costituisce un momento di necessario raccordo rispetto alla elaborazione di tale normativa che è appunto contenuta nelle proposte di legge (atti Camera nn. 3053-bis e 3053-ter).

* * *

L'accluso decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « Lotteria di Viareggio ».

Decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1988.

**Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989
la « Lotteria di Viareggio »**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'effettuazione per l'anno 1989 della « Lotteria di Viareggio »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata, per l'anno 1989, l'effettuazione della « Lotteria di Viareggio » collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio.

2. Gli utili della lotteria sono devoluti per metà al comune di Viareggio per le finalità indicate nella legge 28 aprile 1983, n. 174, e per metà sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1988.

COSSIGA

DE MITA — COLOMBO — FANFANI —
AMATO.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.